

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119

"Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"

dicembre 2013
n. 81



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119

"Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"

dicembre 2013
n. 81

a cura di: F. Cavallucci
ha collaborato: S. Ferrari

AVVERTENZA

L'A.C. 925 è stato approvato alla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013, e assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in sede referente il 30 ottobre, come A.S. n. 1119, recante "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante".

Il presente *dossier* ricostruisce dapprima il quadro normativo vigente relativo al reato di diffamazione, riproducendo in parte il contenuto del dossier (serie Progetti di legge) n. 698 dell'ottobre 2012 del Servizio Studi della Camera dei deputati "Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione AA.CC. 881 e 4714".

Il *dossier* inoltre fornisce una sintesi del contenuto delle disposizioni del disegno di legge in esame (A.S. n. 1119), nonché un quadro della normativa in tema di diffamazione di alcuni paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), tratto prevalentemente dalle "Note informative sintetiche" n. 1/I e 1/II del giugno 2013 cura del Servizio della Biblioteca della Camera dei deputati.

Si riporta infine il testo a fronte delle novelle recate dal disegno di legge in oggetto alla legislazione vigente.

INDICE

Quadro normativo.....	9
L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.....	15
A.S. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante".....	17
ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO.....	23
Francia	25
Germania.....	27
Regno Unito.....	31
Spagna.....	35
TESTO A FRONTE.....	37
Articolo 1 <i>(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)</i>	
Comma 1	39
Comma 2.....	41
Comma 3.....	45
Comma 4.....	47
Comma 5.....	49
Comma 6.....	51
Articolo 2 <i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Comma 1	53
Comma 2.....	55
Comma 3.....	57
Articolo 3 <i>(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)</i>	
Comma 1	59
Articolo 4 <i>(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)</i>	
Comma 1	61

Quadro normativo¹

Il **reato di diffamazione**, di cui all'**articolo 595** del codice penale, rientra nella categoria dei delitti contro l'onore, disciplinati nel Capo II del Titolo XII "Dei delitti contro la persona" del Libro II del codice e consiste nel fatto di chiunque, fuori dai casi di ingiuria di cui all'**articolo 594** del medesimo codice, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione.

Con l'incriminazione della diffamazione si tutelano quindi i riflessi oggettivi dell'onore, vale a dire la considerazione e la stima di cui l'individuo gode nella collettività sia sotto il profilo morale che sociale. Il reato è caratterizzato:

- a) dall'offesa dell'altrui reputazione;
- b) dall'assenza dell'offeso (tale caratteristica distingue il delitto in esame da quello dell'ingiuria di cui all'articolo 594); occorre infatti che questi non sia presente al momento della condotta criminosa e che non si verifichino quei fatti che la legge equipara alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o disegni diretti alla persona offesa);
- c) dalla comunicazione con più persone ovvero dalla presa di contatto (mediante parole, scritti, disegni e gesti) con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi della reputazione di costui.

La pena prevista dal codice per la diffamazione, reato punibile a querela della persona offesa (**art. 597 c.p.**) consiste, nell'ipotesi "semplice" del primo comma, nella multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi. Il secondo comma dell'art. 595 sanziona l'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con le stesse sanzioni dettate dal primo comma. Fino all'attribuzione al giudice di pace della competenza sulle due fattispecie di diffamazione contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 595 c.p., la diffamazione semplice era punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro; l'attribuzione di un fatto determinato costituiva aggravante punita con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Il [D.Lgs n. 274/2000](#) ha attribuito (art. 4) al giudice di pace la competenza a giudicare sulla fattispecie di diffamazione dei primi due commi dell'articolo 595 del codice penale e ha previsto (art. 52) che: ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, mentre ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni

¹ Tratto dal *dossier* (serie Progetti di legge) n. 698 dell'ottobre 2012 del Servizio Studi della Camera dei deputati "Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione AA.CC. 881 e 4714"

ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi.

Nelle ipotesi aggravate del terzo e quarto comma dell'articolo 595 c.p. il reato è attribuito invece alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Il terzo comma prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La *Ratio* dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

Se diffamato è, invece, un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza od una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (fino ad un terzo, ex art. 64 c.p.).

Per la definizione dei termini “stampa” e “stampati” a **fini penalistici** si fa comunemente riferimento a quella dettata, ad altri fini, dall'articolo 1 della cd. Legge sulla stampa - [legge 8 febbraio 1948, n. 47](#)² (“Disposizioni sulla stampa”) - mentre con l'espressione “altro mezzo di pubblicità”, secondo l'interpretazione dottrina comune³, si intendono tutti gli altri mezzi divulgativi, diversi dalla stampa, quale la trasmissione radiofonica o televisiva, la rappresentazione cinematografica, la circolare diretta ad ampia cerchia di persone, le grida, canti, annunci o espressioni amplificate dall'altoparlante o megafono in pubbliche manifestazioni o spettacoli. Per atto pubblico, infine, dovrebbe intendersi non soltanto quello in senso formale, ma qualsiasi atto destinato alla pubblicità.

Stante l'uso privilegiato della stampa come mezzo di commissione dell'illecito, la disciplina contenuta nella citata legge n. 47 del 1948, contenendo disposizioni speciali sulla diffamazione, si integra con quella codicistica penale e civile.

Mentre la diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato prevede, come detto, la pena della reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro (dal 2000 sostituita dalla multa da 258 a 2.582 euro ovvero dalla permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o dal lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi), più grave risulta la sanzione per l'identica fattispecie quando l'illecito è commesso con il mezzo della stampa: ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, infatti, la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, comporta la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro.

L'aggravante citata era prevista originariamente per la sola stampa. Successivamente, l'art. 30 della [legge 6 agosto 1990, n. 223](#) (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”) ha esteso l'aggravante medesima

² L'articolo 1 della legge n. 47/1948 prevede che: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”

³ Cfr. F. Mantovani, “Diritto penale”, Parte speciale I, pp. 313 e ss.

anche alla radio ed alla televisione, pubblica e privata, eliminandosi così la disparità di trattamento.

L'art. 8 della legge sulla stampa reca inoltre la disciplina per le risposte e le rettifiche.

Prevede infatti che il direttore o, comunque, il responsabile, sia tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Sul **versante civilistico**, la legge sulla stampa, all'**articolo 11**, prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Secondo l'**articolo 12** della legge, poi, il diffamato a mezzo della stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, un'ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

In merito al tema della diffamazione a mezzo stampa va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza (a partire dalla storica sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259) sono ormai concordi nel riconoscere che l'esercizio del diritto di cronaca integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del codice penale ("Esercizio di un diritto"), in quanto inerente alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa riconosciute dall'articolo 21 della Costituzione. Esso, pertanto, può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione purché vengano rispettati determinati limiti che sono stati individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella verità delle notizie pubblicate, vale a dire nella corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati, e nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività e della serenità e in una forma espositiva necessariamente corretta (requisito della continenza). La carenza anche di uno solo di questi requisiti fa rivivere il diritto inviolabile all'onore del singolo individuo in tutta la sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione del pensiero; l'esercizio del diritto di cronaca non è più configurabile ed il fatto integrerà gli estremi del reato di diffamazione.

L'**articolo 596** del codice penale sancisce, al primo comma, il principio dell'esclusione della prova liberatoria (c.d. *exceptio veritatis*), nel senso che il colpevole dei delitti di ingiuria e diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Il secondo comma prevede tuttavia una deroga al suddetto principio, costituita dal deferimento ad un giuri d'onore del giudizio sulla verità del fatto, sempre che

l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, vi sia accordo dell'offensore e dell'offeso sul deferimento e non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Il terzo comma (introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944) prevede tre ulteriori deroghe al suddetto principio, stabilendo che quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (non, quindi, di un fatto indeterminato o di una mera qualifica), la prova della verità del fatto medesimo sia però sempre ammessa nel procedimento penale se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni, se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale, se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Il quarto comma prevede, infine, che se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1, cioè costituiscano come tali ingiuria e diffamazione.

L'**articolo 596-bis** del codice penale prevede poi che, se il delitto di diffamazione è commesso con il mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo precedente, riguardanti l'ammissibilità della prova liberatoria, si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati previsti negli articoli 57, *57-bis* e 58 (reati commessi col mezzo della stampa periodica, non periodica e clandestina).

Va inoltre richiamata la disciplina di cui all'**articolo 57** del codice penale in tema di reati commessi col mezzo della stampa periodica.

L'articolo citato, nella sua originaria formulazione, chiamava a rispondere di omesso impedimento dei reati commessi a mezzo stampa il direttore o il vicedirettore di giornale e ciò sulla base del ruolo di supremazia di tali soggetti: si trattava, quindi, di una forma di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente il fatto oggettivo di una omissione di controllo da parte dei soggetti indicati, a prescindere dalla prova del carattere colposo del comportamento omissivo medesimo.

Con la [sentenza n. 3/1956](#) la Corte costituzionale, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 c.p. allora vigente in adesione alla giurisprudenza della Cassazione secondo cui la responsabilità del direttore di un periodico era comunque fondata sulla colpa, sottolineò tuttavia le difficoltà interpretative che il testo allora vigente poneva. Su questa base, intervenne poi la [legge 4 marzo 1958, n. 127](#) ("Modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa") che ha condotto all'attuale formulazione dell'articolo 57, in base al quale, "Salva la responsabilità

dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Sebbene parte della dottrina sostenga che l'articolo 57 continui a configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la dottrina e la giurisprudenza prevalente considerano, invece, la figura di reato come colposa a tutti gli effetti: secondo questa interpretazione, non basta accertare che il direttore abbia obiettivamente violato l'obbligo di controllo, ma è necessario verificare che tale omissione sia dovuta a un atteggiamento di negligenza. Più precisamente, al direttore deve potersi rivolgere l'addebito o di non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto dell'articolo, ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale. E' evidente, poi, che qualora l'omesso controllo del direttore dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso dell'autore dello scritto.

L'**articolo 57-bis** del codice penale dispone poi che nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

L'**articolo 58** del codice penale, infine, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-bis si applichino anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo⁴

L'articolo 10 della Convenzione EDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali) stabilisce che *"1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario"*.

Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre sottolineato il ruolo esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto. La Corte EDU ritiene tale ingerenza legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto (per tutte *Steel e Morris c. Regno Unito*, 15 febbraio 2005).

Nella [sentenza del 2 aprile 2009 \(Kydonis c. Grecia\)](#) la Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché *"il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni"*, sottolineando che *"la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitazione alla violenza"*.

⁴ Tratto in parte dalla scheda di lettura n. 18 del Servizio studi della Camera dei deputati, relativa all'A. C. n. 925 della XVII legislatura. Un'analisi del disegno di legge A.C. 925 con riferimento al citato art. 10 è contenuta nel documento dell'OSCE *"Legal analysis of law no. 925 of 17 october 2013 concerning the defamation legislation in Italy"* in <http://www.osce.org/fom/108108>.

Nella giurisprudenza della Corte EDU vi sono inoltre molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione. Così nella sentenza *Ormanni c. Italia* (17 luglio 2007) si rinviene tra i criteri di giudizio ai fini della proporzione la circostanza che il diffamato abbia potuto replicare (più specificamente, è stata affermata nella sanzione al giornalista la sproporzione e, dunque, la violazione dell'articolo 10 CEDU, in ragione del fatto che oltretutto al diffamato era stata offerta occasione sulla stessa testata di dare la sua versione dei fatti). Altre sentenze recenti hanno invece constatato una violazione dell'art. 10 facendo leva sulla mancanza del requisito della proporzione o giudicando eccessivo il peso economico della sanzione sulla persona accusata di aver diffamato il soggetto assunto a obiettivo della propria cronaca o critica. Si vedano – oltre alle citate *Dupuis e Ormanni - Riolo c. Italia* (17 luglio 2008); *Saaristo c. Finlandia* (12 ottobre 2010) e *Pubblico c. Portogallo* (7 dicembre 2010).

A.S. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"

Il progetto di legge [A.C. 925](#) (di iniziativa del deputato Costa) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e trasmesso al Senato il giorno successivo ([A.S.1119](#)).

L'**articolo 1** del disegno di legge modifica la legge sulla stampa ([legge 8 febbraio 1948, n. 47](#)) in più punti. In particolare:

- estende in via generale l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on line (registrate, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, presso le cancellerie dei tribunali e limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) che alle testate giornalistiche radiotelevisive⁵;
- rivede la disciplina della rettifica, stabilendo, in particolare, che la rettifica deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo, e con l'indicazione che si tratta di rettifica riferita ad un certo articolo individuato con la data di pubblicazione e con il nome dell'autore;
- prevede una specifica disciplina delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line* e alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri);
- stabilisce che della stessa procedura di rettifica può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il direttore (o comunque il responsabile) – in caso di richiesta dell'autore – è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica;
- modifica l'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: in luogo dell'attuale

⁵ Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2001 per "prodotto editoriale", si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 47 del 1948. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

importo di lire 15 milioni nel minimo e 25 milioni di lire nel massimo è prevista la sanzione da euro 8.000 a euro 16.000;

- quanto al risarcimento del danno, prevede che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L'azione si prescrive in due anni;
- accorpa in un solo articolo - abrogando l'[articolo 12 della legge del 1948](#) - le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro (oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'art. 595, terzo comma, del codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro). Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro (attualmente la legge fa riferimento alla semplice attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a lire 500.000); le stesse pene si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano che, a seguito della richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato la rettifica secondo le modalità prescritte;
- l'autore e i responsabili per l'offesa non sono punibili se comunque vi sia stata rettifica. A tal fine il giudice valuta la rispondenza della rettifica alla legge;
- prevede che alla condanna per ciascuna delle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consegua la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e che nel caso di recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole si applichi la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;
- con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari;
- si applica la disciplina del codice penale sull'esclusione della prova liberatoria, sulla querela della persona offesa e sull'estinzione del reato.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica il codice penale. In particolare:

- è sostituito l'**art 57** prevedendosi la responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche *on-line* registrate (limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni) per i delitti commessi con

il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo;

- é resa possibile la delega delle funzioni di vigilanza da parte del direttore ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. Tale ipotesi è prevista in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva nonché delle testate giornalistiche *on-line* registrate;
- é sostituito l'**art. 594** sull'ingiuria, la cui fattispecie base è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro: il provvedimento elimina la reclusione, sanzionando l'ingiuria con la sola pena della multa fino ad un massimo di 5.000 euro;
- é introdotta la fattispecie di ingiuria commessa tramite comunicazione "telematica" e disciplinato l'aumento delle pene fino alla metà qualora l'ingiuria consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone (attualmente l'aumento riguarda solo la seconda ipotesi);
- si sostituisce l'**art. 595** in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro. In caso di attribuzione di un fatto determinato la pena è della sola multa fino a euro 15.000 (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Nell'ipotesi in cui la diffamazione sia arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, per via telematica o in atto pubblico, la nuova formulazione dell'articolo 595 prevede che la pena sia aumentata della metà.

Con riferimento alla riformulazione dell'articolo 57 del codice penale si osserva che il nuovo testo del medesimo - come proposto dall'articolo 2 del disegno di legge in esame - non contiene più l'espressione "a titolo di colpa". Secondo la nuova formulazione "il direttore o il vicedirettore responsabile ... risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.". In proposito potrebbe ritenersi utile rilevare come l'eliminazione dell'inciso "a titolo di colpa" non modifica in ogni caso la configurazione dell'elemento soggettivo della fattispecie considerata. Nel vigente quadro costituzionale deve comunque considerarsi esclusa la possibilità di una lettura della previsione nel senso che essa possa legittimare un'attribuzione di responsabilità penale in assenza del requisito della colpa (ferma restando l'esclusione dell'ipotesi dolosa che configurerebbe un caso di concorso nel reato e quindi non rientrerebbe nell'ambito di applicazione della fattispecie in esame), sulla base del solo dato oggettivo della violazione dei predetti doveri di vigilanza anche qualora tale

violazione non abbia carattere colposo nei termini precisati dall'articolo 43 del codice penale e non sia comunque soggettivamente rimproverabile all'agente. Su questi profili non può che rinviarsi a quanto precisato dalla Corte costituzionale nelle note sentenze n. [364](#) e n. [1085](#) del 1988 in ordine alla portata del principio di colpevolezza sancito dall'articolo 27 della Costituzione. Nella prima di tali pronunce la Corte ebbe, tra l'altro, a rilevare che, "collegando il primo al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa ..., essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la 'rieducazione' di chi, non essendo almeno 'in colpa' (rispetto al fatto) non ha, certo, 'bisogno' di essere 'rieducato'.". Conseguentemente - proseguiva la Corte - " il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica". Nella successiva sentenza n. 1085 la Corte costituzionale ribadì ulteriormente le sopra riportate conclusioni sottolineando ancora che " dal primo comma dell'articolo 27 della Costituzione, come è stato chiarito nella citata sentenza n. 364 del 1988, non soltanto risulta indispensabile, ai fini dell'incriminabilità, il collegamento (almeno nella forma della colpa) tra soggetto agente e fatto ... ma risulta altresì necessaria la rimproverabilità dello stesso soggetto collegamento."

Per quanto concerne i profili attinenti alla successione nel tempo delle norme penali, si rammenta, in particolare, che il terzo comma dell'articolo 2 del codice penale stabilisce che, se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, mentre il quarto comma dello stesso articolo dispone che, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Infine, in ordine alla prospettata riformulazione dell'articolo 594 del codice penale, si rammenta che l'A.S. n. 925-A, in questo momento all'esame dell'Assemblea del Senato, propone la depenalizzazione di tale fattispecie.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge modificano il codice di procedura penale.

In particolare:

- **l'articolo 3** novella l'**art. 427** inserendo una specifica disposizione relativa alla ulteriore condanna che il giudice può infliggere al querelante nel caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. La disposizione che si inserisce prevede appunto che il giudice possa prevedere anche il pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 10.000 euro;

- **L'articolo 4** modifica **l'art. 200** con l'estensione della disciplina ivi contenuta del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO

Francia⁶

In Francia la diffamazione a mezzo stampa è definita e regolata dalla legge del 29 luglio 1881, più volte modificata, sulla libertà di stampa ([Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse](#)). Il Codice penale, infatti, rimanda espressamente alle disposizioni particolari contenute nella legge che regolano la stampa scritta o audiovisiva, nella parte dedicata ai reati contro la personalità ([art. 226-2](#) e [art. 226-8 Codice penale](#)). L'art. 29 della legge citata definisce la diffamazione come "ogni allegazione o imputazione di un fatto che sia lesiva dell'onore o della considerazione della persona o del corpo al quale è riferita". L'elemento morale del reato consiste nella consapevolezza di recare danno all'onore o alla considerazione altrui, mentre l'intenzione di nuocere è presunta. Con la formula "lesione dell'onore e della considerazione della persona" si intende l'offesa recata alla sfera più intima dell'individuo, ossia alla dignità e al decoro dell'essere umano.

Si precisa che nel diritto francese la diffamazione è definita come una fattispecie delittuosa (*délit*), se è espressa in forma pubblica. Qualora sia espressa in forma privata, essa è qualificata come una "contravvenzione" (*contravention*) della 1^a classe ([art. R621-1 del Codice penale](#)) e punibile con un'ammenda di 38 euro al massimo. In particolare, la pubblicità della diffamazione può essere orale, se la dichiarazione con cui sono attribuiti fatti disdicevoli ad una persona è pronunciata in un luogo o in una riunione pubblica, o scritta se essa è realizzata attraverso documenti di qualsiasi natura (stampa, disegni, immagini, emblemi, ecc.) messi in vendita o esposti in un luogo pubblico; la dichiarazione diffamatoria può essere commessa anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica (art. 23). I ricorsi per il risarcimento di danni causati dalla diffamazione, come da altri illeciti che si qualificano come abusi della libertà di espressione previsti dalla legge sulla libertà di stampa, sono azionabili in via principale in sede penale, salvo alcune eccezioni (art. 45).

Con riferimento alla prescrizione dell'azione penale per diffamazione, la legge sopra citata dispone che tale azione possa essere esercitata entro tre mesi, che decorrono dal giorno in cui è stata commessa l'affermazione diffamatoria (art. 65). Se l'imputato in una causa di diffamazione riesce a provare la veridicità del fatto diffamatorio, ciò può giustificare in alcuni casi la sua azione (*exceptio veritatis*) e determinare una sentenza assolutoria. Il ricorso all'*exceptio veritatis* non è possibile in due casi: quando il fatto diffamatorio concerne un aspetto della vita privata della persona diffamata; quando oggetto della prova è un fatto costituente un illecito amnistiato o prescritto o che ha dato luogo ad una

⁶ La presente scheda riproduce il contenuto della "Nota informativa sintetica" n. 1/I del giugno 2013, a cura del Servizio della Biblioteca della Camera dei deputati.

condanna cancellata tramite *réhabilitation* o *révision*. È anche stabilito che l'imputato, per esigenze di difesa, possa apportare elementi di prova, anche violando un segreto professionale, al fine di certificare la sua buona fede (art. 35).

Le pene relative alla diffamazione pubblica, stabilite dalla legge sulla libertà di stampa, variano in base alla qualità della vittima del reato. Se la diffamazione è commessa verso tribunali, forze armate, "*corps constitués*" (ad esempio, consigli comunali, università, camere di commercio), amministrazioni pubbliche (art. 30), o se è rivolta verso i membri del governo, i parlamentari, o alcune altre categorie, tra cui "i cittadini incaricati di un servizio o mandato pubblico" (art. 31), la pena prevista è un'ammenda fino a 45.000 euro. Se, invece, l'individuo offeso è una persona fisica o giuridica non appartenente ad una delle categorie citate negli artt. 30 e 31, la pena consiste in un'ammenda fino a 12.000 euro (art. 32). Nel caso in cui la vittima subisca una diffamazione per motivi razziali o per la sua appartenenza ad una confessione religiosa, la pena è aggravata: è infatti prevista la possibilità di sanzionare il reo con una pena detentiva fino ad un anno e/o un'ammenda fino a 45.000 euro (art. 32). Le stesse sanzioni sono previste nel caso in cui la diffamazione riguardi il sesso, l'orientamento o l'identità sessuale o una condizione di handicap della vittima (art. 32).

Riguardo alla imputazione della responsabilità penale dell'illecito commesso a mezzo stampa, la legge stabilisce un sistema di responsabilità sussidiaria definita "a cascata", nel senso di attribuire la responsabilità principale al direttore della pubblicazione o all'editore (art. 42). In questo caso l'autore materiale dello scritto diffamatorio (il giornalista) è perseguito solo come "complice" (art. 43). Tuttavia, qualora sia impossibile identificare l'editore o il direttore della pubblicazione, la legge stabilisce che il responsabile dell'illecito sia individuato nell'autore dello scritto diffamatorio (art. 42). Nel caso in cui sia difficile accertare persino l'identità di quest'ultimo (ad esempio, nei casi di articoli coperti da anonimato), la legge prescrive la perseguibilità dei tipografi. Nel caso estremo in cui sia impossibile individuare anche tali soggetti, è infine prevista la perseguibilità di "venditori o distributori" degli scritti diffamatori (art. 42).

Germania⁷

In Germania le disposizioni che disciplinano il reato di diffamazione a mezzo stampa sono contenute nella quattordicesima sezione della parte speciale (*Besonderer Teil*) del Codice penale (*Strafgesetzbuch– StGB*), dedicata ai delitti contro l'onore. Pur essendo sancite a livello costituzionale (art. 5 della Legge Fondamentale), la libertà di stampa e la libertà di informazione radiotelevisiva incontrano però dei limiti nell'esigenza di garantire altri interessi meritevoli di tutela. La libertà di manifestare e diffondere il proprio pensiero con parole, scritti e immagini senza preclusioni da fonti accessibili a tutti non può, infatti, ledere le disposizioni poste a tutela della gioventù e il diritto all'onore personale, come stabilisce lo stesso art. 5 LF, comma 2. A seguito della riforma federale del 2006, che ha abrogato la c.d. legislazione-quadro di cui all'art. 75 LF, tra le nuove competenze esclusive acquisite dai *Länder* figurano anche l'esecuzione in materia penale e la disciplina giuridica generale della stampa. Riguardo a quest'ultima, la Federazione non aveva comunque fatto uso della sua facoltà di legiferare, cosicché il diritto di stampa risulta da sempre regolato dalle singole leggi approvate dai Parlamenti regionali.

La disciplina codicistica distingue tre fattispecie di reato: la diffamazione, la menzogna diffamatoria e la diffamazione e menzogna diffamatoria contro persone impegnate nella vita politica. Per quanto riguarda la diffamazione in generale (*Üble Nachrede*), il § 187 del Codice penale stabilisce che chiunque, riferendosi ad un'altra persona, affermi o divulghi un fatto idoneo a denigrarla o a svalutarla di fronte all'opinione pubblica, è punito - se il fatto non è provabile e vero - con la reclusione fino a un anno o con una sanzione pecuniaria. Se l'azione è commessa pubblicamente o mediante la diffusione di scritti, è prevista la detenzione fino a due anni o una pena pecuniaria. La prova liberatoria della verità del fatto affermato determina un'esclusione della punibilità, nella misura in cui non sia rinvenibile la fattispecie di cui al § 192, cioè la c.d. "ingiuria nonostante prova liberatoria" (*Beleidigung trotz Wahrheitsbeweiss*). Ciò che rileva non è la sussistenza della verità in senso assoluto del fatto affermato, quanto la possibilità di provarne la fondatezza e la realtà: sull'autore del reato grava quindi il correlativo onere probatorio. Qualora non sia possibile giungere alla prova liberatoria perché permangono dubbi sulla verità o meno delle dichiarazioni rese, in parziale contrasto con il principio "*in dubio pro reo*", il giudice sarà tenuto a condannare l'imputato non potendo escludere con certezza l'antigiuridicità e la colpevolezza insite nella sua condotta. Sono tuttavia previste anche ipotesi in cui l'autore resta comunque impunito, come ad esempio nel caso in cui avesse agito in difesa di diritti o per la tutela di interessi giuridicamente protetti ai sensi del § 193 (*Wahrnehmung berechtigter Interessen*) o quando la dichiarazione resa si

⁷ La presente scheda riproduce il contenuto della "Nota informativa sintetica" n. 1/I del giugno 2013, a cura del Servizio della Biblioteca della Camera dei deputati.

fondi su di una notizia proveniente da un organo ufficiale. Nel riferirsi alla prova liberatoria tramite sentenza penale (*Wahrheitsbeweis durch Strafurteil*), il § 190 dispone che, se il fatto affermato o divulgato è un reato, la prova liberatoria si considera fornita quando la persona offesa è stata condannata per questo fatto con giudizio definitivo. La prova liberatoria è invece esclusa quando la parte lesa è stata definitivamente assolta prima dell'affermazione o della divulgazione del fatto.

La conoscenza o meno, da parte dell'autore, della falsità delle proprie affermazioni, distingue la diffamazione dalla menzogna diffamatoria (*Verleumdung*) di cui al § 187, in base al quale chiunque, riferendosi ad un'altra persona, affermi o divulghi in mala fede un fatto non vero, idoneo a denigrarla o a svalutarla di fronte all'opinione pubblica o a mettere in pericolo la sua reputazione, è punito con la detenzione fino a due anni o con la pena pecuniaria. In caso di circostanze aggravanti, cioè se l'azione è commessa pubblicamente, in una riunione o tramite la diffusione di scritti, la durata della pena detentiva può arrivare fino a cinque anni. Rispetto al § 186 è qui prevista, come ulteriore aggravante, l'ipotesi che l'azione denigratoria possa essere commessa anche nell'ambito di una riunione.

Nel successivo § 188 la diffamazione e la menzogna diffamatoria sono riferite entrambe alle persone impegnate nella vita politica (*Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens*). La norma prevede, infatti, che se pubblicamente, in una riunione o tramite la diffusione di scritti, viene diffamata una persona impegnata nella vita politica, per motivi connessi alla sua posizione nella vita pubblica, e l'azione è idonea a pregiudicarne in maniera rilevante l'attività pubblica, la pena consiste nella detenzione da tre mesi a cinque anni. Per la menzogna diffamatoria è, invece, prevista una pena detentiva da sei mesi a cinque anni, quando sussistono gli stessi presupposti. Risulta evidente, in questo caso, che l'interesse tutelato trascende la prospettiva prettamente individuale e si proietta verso una funzione di pubblica utilità: la ragione della diffamazione deve cioè trovare fondamento proprio nella posizione ricoperta dall'offeso e deve essere tale da pregiudicarne l'agire pubblico in maniera rilevante.

Per quanto concerne gli aspetti più strettamente processuali, il § 194 prevede la procedibilità a querela (*Strafantrag*) con alcune eccezioni poste a tutela di persone perseguitate perché appartenenti ad un gruppo soggetto alla tirannia o al dispotismo nazionalsocialista o di altri (comma 1).

Infine, l'ultima disposizione della sezione, il § 200, nel chiudere la disciplina dei delitti contro l'onore, prevede la pubblicazione della sentenza di condanna (*Bekanntgabe der Verurteilung*). Il tipo di pubblicità deve essere stabilito nella sentenza. In particolare, se l'ingiuria è stata commessa tramite pubblicazione in un quotidiano o in un periodico, anche la pubblicazione deve essere disposta in

un quotidiano o in un periodico e, se possibile, precisamente nello stesso in cui era contenuta l'ingiuria. Le stesse regole si applicano anche quando l'ingiuria è stata commessa per mezzo di una trasmissione radiofonica.

Regno Unito⁸

Nel sistema giuridico inglese, la disciplina applicabile alla diffamazione (la cosiddetta *law of defamation*) è definita in parte dal diritto di matrice giurisprudenziale (*common law*) ed in parte dal diritto legislativo. La fattispecie costituisce essenzialmente un illecito civile (*tort*), all'origine di un'azione di risarcimento, e soltanto in modo residuale un reato (*offence*). La diffamazione a mezzo stampa, peraltro, è stata definitivamente depenalizzata nel 2009 dall'articolo 73 del *Coroner and Justice Act*.

La normativa inglese non contempla una esplicita definizione della diffamazione, rimettendosi alla comune accezione del termine, ovvero a quella situazione ascrivibile ad una dichiarazione pubblicata o esplicitata avente un contenuto che tende ad incidere negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona identificabile fra i membri di una determinata società di individui. La diffamazione nell'ordinamento inglese si articola nelle due figure del *libel* e dello *slander*, a seconda che la lesione alla reputazione ed all'onore venga perpetrata mediante lo scritto, la stampa o - in base alla interpretazione evolutiva del concetto di *publication* - la radiodiffusione televisiva, oppure oralmente, mediante epiteti ingiuriosi od offensivi.

Nel primo caso, il *libel* legittima la parte lesa ad agire in giudizio per ottenere provvedimenti inibitori (*injunction*) idonei ad interrompere il comportamento lesivo e per richiedere il risarcimento del danno, liquidabile in misura ingente qualora oltre alla compensazione per la lesione patita siano considerate, per i casi più gravi, anche funzioni di deterrenza (*exemplary damages*). L'uso di un pseudonimo, qualora non utilizzato per motivi di sicurezza, può essere considerato un'aggravante. Nel secondo caso, lo *slander* può dar luogo ad un'azione di risarcimento soltanto se la diffamazione od ingiuria consistano nell'attribuzione di un fatto delittuoso, o se la vittima provi di aver subito un danno materiale.

Il carattere diffamatorio della *publication* è materia rimessa all'apprezzamento del giudice, così come la sussistenza di esimenti (*privileges*), relativi o assoluti, corrispondenti ad una complessa casistica di situazioni nonché al grado di diffusione delle affermazioni diffamatorie (e che ricorrono, di norma, nel caso di affermazione contenute negli atti parlamentari o formulate nel corso di procedimenti giudiziari e nei relativi resoconti giornalistici). Sul piano probatorio, inoltre, hanno rilievo e determinano conseguenze la falsità e la mala fede (*falsity and malice*) del contenuto di tali affermazioni.

⁸ La presente scheda riproduce in parte il contenuto della "Nota informativa sintetica" n. 1/II del giugno 2013, a cura del Servizio della Biblioteca della Camera dei deputati.

La giurisprudenza inglese ha riconosciuto tre livelli di diffamazione in ragione del rispettivo grado di serietà: una diffamazione colpevole, una sospetta ed una meritevole di approfondimento. I principali mezzi di difesa da un'azione per diffamazione, rimessi alla valutazione del giudice, si fondano su:

- una "*giustificazione*" (*Justification*) ovvero sul presupposto che le parole incriminate siano in realtà veritiere;

- un "*appropriato commento*" (*fair comment*), ovvero sul fatto che le parole usate siano espressione di una opinione formulata onestamente, fondata su fatti veri e concernente una questione di pubblico interesse;

- dei "*privilegi*" (*privileges*), situazioni che impediscono la condanna di una persona per le opinioni espresse.

Fra i privilegi, la normativa inglese riconosce:

- un "*privilegio assoluto*" (*absolute privilege*), ovvero l'immunità dalla responsabilità in situazioni riconosciute dalla legge, dalle norme secondarie o dal *common law*, come nel caso delle procedure parlamentari e giurisdizionali e nei relativi resoconti giornalistici;

- un "*privilegio qualificato*" (*qualified privilege*) in cui il pubblico interesse nella tutela della libertà di comunicazione prevale sulla protezione della reputazione individuale;

- il cosiddetto *Reynolds privilege*, di recente sviluppo giurisprudenziale, legato alla maggior tutela accordata ad una pubblicazione responsabile nell'interesse pubblico e che consiste nella giustificazione che può addursi per la divulgazione di affermazioni diffamatorie allorché questa sia effettuata nell'interesse pubblico ed il divulgatore abbia agito in maniera responsabile nella verifica della veridicità delle informazioni ottenute.

Sulla disciplina penale delineata dal *common law* prima della adozione del già richiamato *Coroner and Justice Act* del 2009 - e sostanzialmente recepita da leggi adottate nel XIX secolo in materia di criminal *libel* - era già intervenuto, nel 1952, il *Defamation Act* (modificato dal *Defamation Act* del 1996) che di tali norme (applicabili quando l'affermazione diffamatoria configurasse un "*breach of peace*", e avesse perciò rilevanza per l'interesse pubblico) aveva mitigato il rigore, introducendo attenuanti per il reo qualora questi avesse adottato comportamenti riparatori ("*offer of amends*") o si fosse adoperato per rettificare le proprie affermazioni diffamatorie ("*making amends*"). L'intensità delle sanzioni penali che erano previste per il reato di diffamazione dipendeva sostanzialmente dalla consapevolezza del reo circa la falsità delle affermazioni lesive della altrui reputazione. Tali sanzioni variavano, per il *defamatory libel*,

dall'ammenda alla pena detentiva fino ad un anno; qualora il reo fosse stato a conoscenza della falsità delle affermazioni, la pena detentiva poteva essere elevata fino a due anni.

Da ultimo, il 25 aprile 2013 il Parlamento di Westminster ha approvato una nuova riforma della disciplina della diffamazione ([Defamation Act 2013](#)) che, pur non intendendo conseguire una codificazione della *law of defamation*, la cui disciplina generale resta ampiamente rimessa – come si è detto – al diritto giurisprudenziale, ne aggiorna gli istituti e contempla l'introduzione di alcune cause di non punibilità.

Il testo appena varato prevede, in particolare, l'onere per la parte lesa di provare l'effettivo pregiudizio subito ("*serious harm*") in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie; prevede altresì l'esimente costituita dall'interesse pubblico alla notizia, purché riportata in modo responsabile; rafforza la tutela degli *Internet service providers* rispetto ai contenuti pubblicati dagli utenti, ponendo a loro carico la predisposizione di procedure di conciliazione tra gli autori dei contenuti diffusi e quanti se ne ritengono lesi nell'onore; introduce infine, per i mezzi di informazione, l'esimente della veridicità e correttezza delle notizie e dei commenti riportati ("*truth and onest opinion*").

Sul piano processuale, infine, è da segnalare l'operatività di un protocollo predisposto dal Ministero della Giustizia e dal Lord Chancellor ([Pre-action Protocol for Defamation](#)) per introdurre regole di buona condotta destinate alle parti in un procedimento per diffamazione e ad agevolare la risoluzione stragiudiziale della lite.

Spagna⁹

In Spagna la diffamazione a mezzo stampa rientra tra i “reati contro l’onore” (*delitos contra el honor*), disciplinati dal Codice penale del 1995, libro II, titolo XI, [artt. 205-216](#). Sono previste due fattispecie: la calunnia (*calumnia*) e l’ingiuria (*injuria*).

La calunnia, secondo l’articolo 205 del codice, consiste nell’attribuire falsamente (o con temerario disprezzo della verità) a qualcuno la commissione di un reato; quando ciò avviene pubblicamente (*con publicidad*), cioè attraverso la stampa, la radiodiffusione o mediante un altro mezzo di comunicazione simile (art. 211), il codice prevede una pena detentiva compresa tra i sei mesi e i due anni oppure, in alternativa, una sanzione pecuniaria¹⁰ tra i 12 e i 24 mesi¹¹ (art. 206).

L’ingiuria, in base all’articolo 208 del codice, consiste in un’azione o un’espressione che lede la dignità di un’altra persona, sminuendo la sua fama o attentando alla sua considerazione; anche in tale fattispecie l’ipotesi di reato scatta allorché è evidente la falsità o la temerarietà dell’accusa e se, inoltre, le espressioni ingiuriose - per la loro natura, gli effetti prodotti e le circostanze - sono ritenute gravi secondo il giudizio corrente. Per l’ingiuria grave pronunciata pubblicamente è prevista una pena pecuniaria, per l’esattezza una multa da 6 a 14 mesi¹² (art. 209).

In entrambe le circostanze il reato non sussiste solo nel caso in cui l’accusato provi, nel caso della calunnia, il fatto oggetto delle sue affermazioni (art. 207) o, nel caso dell’ingiuria, la verità delle sue espressioni offensive rivolte a funzionari pubblici, in relazione a fatti concernenti l’esercizio delle loro funzioni o riferiti alla commissione di contravvenzioni penali o di infrazioni amministrative (art. 210).

In base all’articolo 212 del codice, è prevista anche la responsabilità civile solidale della persona fisica o giuridica proprietaria del mezzo informativo

⁹ La presente scheda riproduce il contenuto della "Nota informativa sintetica" n. 1/II del giugno 2013, a cura del Servizio della Biblioteca della Camera dei deputati.

¹⁰ Con il codice penale del 1995 è stato introdotto il sistema dei “giorni di multa” (*días-multa*): ogni giorno di multa può variare da un ammontare minimo di 2 a un massimo di 400 euro e l’estensione della pena può oscillare da un minimo di 10 giorni a un massimo di 2 anni; ciascun “mese” di multa si intende composto di 30 giorni e un “anno” si considera formato da 360 giorni. Spetta al giudice fissare l’importo giornaliero all’interno dei limiti indicati, tenendo conto della situazione economica del condannato, nonché determinare tempi e modi di pagamento ([art. 50](#) del codice penale).

¹¹ Negli altri casi è prevista una sanzione pecuniaria da 6 a 12 mesi.

¹² Negli altri casi è prevista una sanzione pecuniaria da 3 a 7 mesi.

attraverso il quale è avvenuta la propagazione delle notizie diffamatorie (calunnia o ingiuria).

Il codice prevede, inoltre, una circostanza aggravante, cioè la commissione della calunnia o dell'ingiuria a seguito dell'ottenimento di un compenso economico, di un altro tipo di ricompensa o, comunque, di una promessa di un vantaggio (art. 213); in tal caso è prevista una pena accessoria, consistente nell'inabilitazione speciale all'esercizio dell'ufficio o carica pubblica o della propria professione, ufficio, industria o commercio, per un periodo che va dai sei mesi ai due anni.

Nel caso in cui l'accusato di calunnia o ingiuria riconosca davanti all'autorità giudiziaria la falsità o l'incertezza delle imputazioni e le ritratti, il giudice irroga la pena immediatamente inferiore di grado e può decidere di non imporre l'inabilitazione di cui all'art. 213. Il giudice ordinerà che il diffamatore consegni la testimonianza della ritrattazione all'offeso e, se quest'ultimo ne fa richiesta, la pubblicazione con lo stesso mezzo di diffusione con cui fu realizzata la calunnia o l'ingiuria, nello spazio identico o simile a quello con cui fu prodotta la diffusione (art. 214).

La procedibilità per la calunnia e l'ingiuria è su querela della parte offesa o del suo rappresentante legale, tranne il caso in cui l'offesa sia rivolta a un funzionario pubblico, un'autorità o un agente della stessa su fatti concernenti l'esercizio delle loro funzioni, allorché si può procedere d'ufficio. Nessuno può promuovere l'azione nel caso di ingiuria vertente in giudizio senza la previa autorizzazione del giudice che conosce o ha conosciuto la vicenda. Il perdono dell'offeso o del suo rappresentante estingue l'azione penale (art. 215).

Per i reati di calunnia e ingiuria la riparazione del danno comprende anche la pubblicazione o divulgazione della sentenza di condanna, a spese del condannato, nel tempo e nella forma che il giudice ritenga maggiormente adeguati, udite le parti (art. 216).

TESTO A FRONTE

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
Comma 1

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 1 <i>Definizione di stampa o stampato</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.	<i>Identico.</i>
	Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche <i>on line</i> registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive.

Articolo 1*(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)***Comma 2**

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 8 <i>Risposte e rettifiche</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
<p>Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.</p>	<p>Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica.</p>
<p>Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.</p>	<p>Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. Per le testate</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 8 <i>Risposte e rettifiche</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
	giornalistiche <i>on line</i> registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.	<i>Identico.</i>
	Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-<i>quinquies</i> del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.	<i>Identico.</i>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 8 <i>Risposte e rettifiche</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
	<p>Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.</p>
<p>Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.</p>	<p>Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.</p>
	<p>Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il</p>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 8 <i>Risposte e rettifiche</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
	direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica <i>on line</i> registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblici la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.	La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.	<i>Identico.</i>

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
Comma 3

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
	<p>Art. 11-bis. <i>(Risarcimento del danno)</i></p> <p>1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.</p> <p>2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.</p>

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
Comma 4

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>Riparazione pecuniaria</i></p> <p>Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
Comma 5

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 13 <i>Pene per la diffamazione</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato , si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.	1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione , si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro . Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso , la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro .
	2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
	3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica <i>on line</i> registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le

<p>Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i></p>	
<p>Articolo 13 <i>Pene per la diffamazione</i></p>	
Testo vigente	A.S. 1119
	modalità definite dall'articolo 8.
	4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche <i>on line</i>, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche.
	5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
	6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
	7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale.

Articolo 1
(*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47*)

Comma 6

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 21 <i>Competenza e forme del giudizio</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.	<i>Identico.</i>
Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.	<i>Identico.</i>
Al giudizio si procede col rito direttissimo.	<i>Identico.</i>
È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.	<i>Identico.</i>
La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.	<i>Identico.</i>
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.	<i>Identico.</i>
È fatto obbligo:	<i>Identico:</i>
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;	<i>a) identica;</i>
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la	<i>b) identica;</i>

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 <i>Disposizioni sulla stampa</i>	
Articolo 21 <i>Competenza e forme del giudizio</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
presentazione dei motivi di appello;	
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.	<i>c) identica.</i>
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.	<i>Identico.</i>
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.	<i>Identico.</i>
In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.	<i>Identico.</i>
	Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

Articolo 2
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1

Codice penale	
Articolo 57	
Testo vigente	A.S. 1119
<i>Reati commessi col mezzo della stampa periodica</i>	<i>Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione</i>
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.	Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.
	La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.
	Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.
	Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o

Codice penale	
Articolo 57	
Testo vigente	A.S. 1119
	televisiva o della testata giornalistica <i>on line</i> registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.

Articolo 2
(*Modifiche al codice penale*)
Comma 2

Codice penale	
Articolo 594 <i>Ingiuria</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.	Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000 .
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.	Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica , o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.	
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.	La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone.

Articolo 2
(*Modifiche al codice penale*)
Comma 3

Codice penale	
Articolo 595 <i>Diffamazione</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594 , comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000 .
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 .	Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000 .
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 .	Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà .
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio , le pene sono aumentate.	

Articolo 3
(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 427 <i>Condanna del querelante alle spese e ai danni</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.	1. <i>Identico.</i>
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.	2. <i>Identico.</i>
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo	4. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 427 <i>Condanna del querelante alle spese e ai danni</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.	
5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.	<i>5. Identico.</i>

Articolo 4
(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

Comma 1

Codice di procedura penale	
Articolo 200 <i>Segreto professionale</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
<p>1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:</p> <p><i>a)</i> i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;</p> <p><i>b)</i> gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;</p> <p><i>c)</i> i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;</p> <p><i>d)</i> gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro</p>	<p>3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere</p>

Codice di procedura penale	
Articolo 200 <i>Segreto professionale</i>	
Testo vigente	A.S. 1119
professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.	fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o publicista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>71</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati <i>Ed. provvisoria</i>
<u>72</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" Profili di competenza della 13 ^a Commissione
<u>73</u>	Dossier	Dossier del Servizio studi su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Profili di competenza della 3 ^a Commissione permanente. Ed. provvisoria
<u>74</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Ed. provvisoria
<u>75</u>	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)
<u>76</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - Ed. provvisoria
<u>77</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1149 "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
<u>78</u>	Dossier	Regolamentazione del mercato di pietre e metalli preziosi (AA.SS. nn. 237, 327 e 683)
<u>79</u>	Dossier	La Commissione per il controllo dell'applicazione delle leggi istituita dal Senato francese: i primi due anni di attività
<u>80</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1174 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".